

Disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza

emanate dal Governo l'8 novembre 2005

visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale ¹⁾ e l'art. 18 della legge cantonale sull'assistenza ²⁾

Art. 1

Per la valutazione dell'assistenza da parte del comune competente ai sensi dell'articolo 2 della legge sono determinanti i Concetti e indicazioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale per il calcolo dell'aiuto sociale dell'aprile 2005 incluso il capitolo "Guida pratica" con le seguenti concretizzazioni e limitazioni. Principio

Art. 2

Nel calcolo del minimo vitale determinante per la valutazione dell'assistenza devono essere considerate le seguenti spese: Minimo vitale rilevante per l'assistenza

- a) il forfait;
- b) le spese di alloggio;
- c) le spese mediche di base;
- d) eventuali spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
- e) le spese derivanti dall'affidamento in custodia dei figli;
- f) le spese per il conseguimento del reddito;
- g) le spese per la frequenza di scuole, corsi, formazioni, formazioni continue e perfezionamenti professionali riconosciuti dal comune competente, più le spese di vitto e alloggio nel caso in cui non sia possibile far rientro a casa;
- h) le spese per la partecipazione a misure di integrazione.

Art. 3 ³⁾

Il forfait per il mantenimento ammonta a

Grandezza del nucleo familiare	Forfait per mese	Forfait
1 persona	fr. 977.–	
2 persone	fr. 1 495.–	
3 persone	fr. 1 818.–	
4 persone	fr. 2 092.–	

¹⁾ CSC 110.100

²⁾ CSC 546.250

³⁾ Testo giusta DG del 14 dicembre 2010; entrato in vigore il 1° gennaio 2011

per ogni persona supplementare fr. 274.–

Art. 4

Parte non
computabile del
reddito

¹ ¹⁾ Se durante l'assistenza viene esercitata o iniziata un'attività lavorativa remunerata o viene incrementato il volume dell'attività lavorativa, il reddito proveniente dall'attività lavorativa non deve essere computato nella misura seguente:

prestazione lavorativa del 10% - 19%	fr.	100.–
prestazione lavorativa del 20% - 39%	fr.	200.–
prestazione lavorativa del 40% - 59%	fr.	300.–
prestazione lavorativa del 60% - 79%	fr.	400.–
prestazione lavorativa dell'80% e più	fr.	500.–

² Nel calcolo del bisogno di assistenza la parte non computabile del reddito deve essere dedotta dal reddito lavorativo per altri sei mesi dopo che la persona assistita è in grado di provvedere con i propri mezzi al proprio mantenimento e a quello dei propri familiari.

Art. 5

Quota di sostanza
lasciata a libera
disposizione

¹ Le seguenti quote di sostanza non devono essere computate nel calcolo del bisogno di assistenza e della valutazione dell'assistenza:

persone sole	fr.	4 000.–
coppie	fr.	8 000.–
minori	fr.	2 000.–
massimo per famiglia	fr.	10 000.–

² Il mobilio e gli effetti personali non devono essere considerati nel calcolo della sostanza.

Art. 6

Assegno
integrativo

¹ Alle persone non esercitanti un'attività lavorativa deve essere versato un assegno integrativo come segue:

- a) se partecipano ad un programma occupazionale, di inserimento o di formazione, di formazione continua e di perfezionamento professionale riconosciuto dal comune
 - 150 franchi mensili con un volume di cinque mezza giornate alla settimana;
 - 300 franchi mensili con un volume di cinque giornate alla settimana.
- b) ²⁾ se comprovano di svolgere un lavoro di pubblica utilità assegnato o riconosciuto dal comune competente

¹⁾ Testo giusta DG del 12 dic. 2006; entrato in vigore il 1° gen. 2007

²⁾ Testo giusta DG del 12 dic. 2006; entrato in vigore il 1° gen. 2007

- 100 franchi con un'attività di 20 fino a 40 ore al mese;
- 200 franchi con un'attività di 41 fino a 70 ore al mese;
- 300 franchi con un'attività di più di 70 ore al mese.

² Alle persone alle quali, malgrado la comprovata disponibilità, il comune competente non può presentare un'offerta integrativa corrispondente alle loro capacità fisiche o psichiche, deve essere versato un assegno integrativo di 100 franchi al mese.

³ ¹⁾ Alle famiglie monoparentali deve essere versato un assegno integrativo di 200 franchi al mese fino al compimento del terzo anno d'età del bambino più piccolo.

Art. 7

Il limite massimo per parti non computabili del reddito e assegni integrativi ammonta complessivamente a 650 franchi per nucleo familiare e mese.

Limite massimo per parti non computabili del reddito e assegni integrativi

Art. 8

Nel calcolo del minimo vitale deve essere considerato l'affitto medio sul mercato locale di un appartamento economicamente vantaggioso per la rispettiva grandezza del nucleo familiare, più le spese accessorie. Spese di alloggio giudicate eccessivamente elevate devono essere finanziate soltanto fino al prossimo termine di disdetta, al massimo tuttavia per sei mesi.

Affitto

Art. 9

I premi di assicurazioni complementari devono di regola essere considerati soltanto fino al prossimo termine di disdetta possibile. Deve essere dedotta una franchigia fino a 30 franchi al mese.

Assicurazioni complementari

Art. 10

¹ Per il calcolo del diritto all'assistenza di adolescenti e giovani adulti fino al 25° anno di età sono determinanti le condizioni finanziarie dei genitori e il minimo vitale del nucleo familiare. Nel calcolo del minimo vitale dei genitori non devono essere considerate, ad eccezione dei casi indicati nell'articolo 2 lettere g e h, spese di alloggio separate per adolescenti e giovani adulti.

Adolescenti e giovani adulti

² Gli adolescenti e i giovani adulti hanno un proprio diritto all'assistenza se sono sposati o se non si può pretendere che vivano con i genitori. Per il calcolo del diritto all'assistenza di adolescenti e giovani adulti con un proprio diritto all'assistenza devono essere considerate le spese effettive, al

¹⁾ Testo giusta DG del 12 dic. 2006; entrato in vigore il 1° gen. 2007

massimo però le quote per un nucleo familiare composto di due persone calcolate per una persona.

³ Il comune competente può anticipare le prestazioni dei genitori e dei parenti tenuti al mantenimento che si rifiutano di ottemperare ai propri obblighi.

Art. 10a ¹⁾

Persone con procedura d'asilo pendente e stranieri ammessi provvisoriamente

¹ L'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile versa le prestazioni assistenziali necessarie alle persone con una procedura d'asilo pendente, nonché agli stranieri ammessi provvisoriamente. Viene concessa al massimo la forfettaria di assistenza sociale versata dalla Confederazione ai Cantoni.

² ²⁾ Il comune competente deve prestare assistenza agli stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano da oltre sette anni in Svizzera secondo gli stessi principi applicati dalla Confederazione per i richiedenti l'asilo.

Art. 10b ³⁾

Persone la cui domanda d'asilo è stata respinta ⁴⁾

¹ ⁵⁾ L'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile concede alle persone la cui domanda d'asilo è stata respinta con una decisione passata in giudicato unicamente l'aiuto minimo d'urgenza conformemente all'articolo 12 della Costituzione federale.

² L'aiuto d'urgenza viene offerto nei limiti delle strutture d'aiuto d'urgenza messe a disposizione dal Cantone e comprende un tetto sotto cui vivere, cibo, assistenza medica d'emergenza e assistenza personale di base.

³ Oltre a ciò non esiste alcun diritto a prestazioni assistenziali conformemente alle presenti disposizioni esecutive.

Art. 11

Riduzione delle prestazioni assistenziali

Il forfait per il mantenimento deve essere ridotto dal comune competente dal 5 al 15 per cento per la durata di al massimo dodici mesi:

- a) ⁶⁾ in caso di sforzi di integrazione insufficienti, in particolare quando una persona non è disposta a svolgere un lavoro assegnato dal comune, corrispondente alle sue capacità fisiche e psichiche, o a partecipare a un programma occupazionale, di inserimento o di formazione, di formazione continua e di perfezionamento professionale ordinato dal comune;

¹⁾ Testo giusta DG dell'11 dic. 2007; entrato in vigore il 1° gen. 2008

²⁾ Introduzione giusta DG dell'11 dic. 2007; entrata in vigore il 1° gen. 2008

³⁾ Introduzione giusta DG del 12 dic. 2006; entrata in vigore il 1° gen. 2007

⁴⁾ Testo giusta DG dell'11 dic. 2007; entrato in vigore il 1° gen. 2008

⁵⁾ Testo giusta DG dell'11 dic. 2007; entrato in vigore il 1° gen. 2008

⁶⁾ Testo giusta DG del 12 dic. 2006; entrato in vigore il 1° gen. 2007

- b) in caso di inadempienza grave ai doveri personali;
- c) in caso di violazione della legge.

Art. 12

I servizi sociali sono tenuti a notificare immediatamente al comune competente informazioni che possono portare ad una riduzione del contributo di assistenza delle persone assistite.

Obbligo di
notifica dei
servizi sociali

Art. 13

¹ Le presenti disposizioni esecutive entrano in vigore il 1° gennaio 2006.

Entrata in vigore

² I casi di assistenza in corso devono essere gestiti dal 1° marzo 2006 in base alle presenti disposizioni esecutive.